

Articolo 1 – Generale

Le presenti condizioni generali di acquisto (nel prosieguo "CGA") si applicano, salvo diverso accordo scritto e salvo diversa disposizione imperativa applicabile, ad ogni ordine emesso da una società del gruppo Vandemoortele, ovvero Vandemoortele nv o una società collegata (chiamate nel prosieguo l'"Acquirente"), e ad ogni ordine effettuato da una società collegata con l'Acquirente, in attuazione di un accordo quadro stipulato dall'Acquirente, nonché su qualsiasi contratto di acquisto stipulato tra l'Acquirente e il Venditore. Vengono espressamente escluse le condizioni generali del Venditore.

Le specifiche dell'Acquirente costituiscono parte integrante dell'accordo. Il Venditore sarà tenuto a osservare il Codice di condotta, disponibile sul sito web www.vandemoortele.com, per i fornitori di Vandemoortele e relativo alla fornitura di merce, i servizi e all'esecuzione di lavori.

Con il presente, il Venditore dichiara di aver preso conoscenza delle CGA e riconosce che le stesse costituiscono parte integrante dell'accordo. La conferma dell'ordine da parte del Venditore implica l'accettazione delle presenti condizioni.

Una fornitura da parte del Venditore all'Acquirente deve essere preceduta da una certificazione BRC/IFS o ISO. In assenza di una valida certificazione emessa da un revisore esterno accreditato o in caso di reclami sulla sicurezza del prodotto o sulla qualità e qualora siano presenti dei difetti, l'Acquirente è autorizzato, e il Venditore è tenuto ad accettare, a effettuare un audit, che sarà svolto da un revisore esterno accreditato a spese del Venditore.

L'Acquirente si riserva il diritto di effettuare un audit, a condizione che venga notificato con ragionevole anticipo e il Venditore acconsente a fornire la propria collaborazione al riguardo. Quest'ultimo permetterà l'accesso all'Acquirente o ai clienti dell'Acquirente, affinché possano svolgere detto audit.

Articolo 2 – Prezzi

Il Venditore è vincolato ai prezzi riportati nel proprio listino prezzi e/o nelle offerte e/o nell'accordo quadro. I prezzi potranno essere modificati solo su esplicito accordo.

Articolo 3 – Consegna della merce

3.1. Salvo espresso accordo diverso, ogni consegna avrà luogo a rischio del Venditore presso la sede sociale dell'Acquirente o, se del caso, presso l'indirizzo di consegna indicato dall'Acquirente, e sempre durante i normali giorni feriali e gli orari di apertura del magazzino.

3.2. Tutti i costi legati alla consegna della merce fino al luogo della consegna (diritti e formalità doganali incluse) sono a carico del Venditore.

3.3. I termini di consegna costituiscono una condizione essenziale dell'accordo.

3.4. Tutte le consegne devono essere conformi all'ordinazione, così come è stata effettuata dall'Acquirente. Il Venditore dichiara di essere a conoscenza del fatto che la merce fornita è destinata ad essere impiegata per la produzione di prodotti alimentari e/o di venire, direttamente o indirettamente, a contatto con prodotti alimentari. Pertanto, ogni consegna deve essere effettuata in modo tale da rispettare tutte le disposizioni legali nazionali ed europee vigenti, applicabili sui prodotti alimentari e sull'igiene dei prodotti alimentari sul luogo della consegna, nonché tutte le eventuali specifiche convenute. La merce deve essere adatta all'uso per cui è destinata. Nello specifico, il Venditore garantisce che la merce venduta è conforme a e sarà imballata conformemente a tutte le disposizioni legali vigenti relative ai prodotti alimentari, l'igiene alimentare, la sicurezza alimentare, la tracciabilità, la responsabilità del prodotto, ecc.

Qualsiasi materiale utilizzato per l'imballaggio che viene a diretto contatto con la merce deve essere compatibile con gli alimenti, conformemente alle disposizioni legali nazionali ed europee vigenti, applicabili sui materiali e gli oggetti destinati ad essere in contatto con i prodotti alimentari. Inoltre, il materiale per l'imballaggio deve essere di una qualità igienica tale da essere esente da oggetti estranei come metallo, vetro, legno e altri contaminanti.

Al momento della consegna il Venditore garantisce una conservabilità residua pari ad almeno 2/3 del periodo totale di

conservabilità della merce consegnata, salvo diversamente convenuto.

Il Venditore è il solo responsabile e manleva l'Acquirente da qualsiasi pretesa possibile da parte di terzi che si basi sulla non conformità alle specifiche o alle disposizioni legali applicabili.

3.5. Tutte le consegne sono accompagnate dai documenti di consegna, i quali contengono almeno le indicazioni, così come specificato dall'Acquirente.

3.6. Al momento della consegna il Venditore garantisce l'osservanza alle prescrizioni di sicurezza (sul lavoro) vigenti sul luogo di consegna.

Articolo 4 – Sovraimballaggio

La merce viene sempre accuratamente imballata e vengono prese le necessarie misure precauzionali per garantire la miglior sicurezza possibile, conformemente alle specifiche tecniche dell'Acquirente.

Il Venditore garantisce che il sovraimballaggio della merce è conforme a tutte le disposizioni legali riguardanti i prodotti alimentari, e che l'uso e la manipolazione dello stesso è esente da rischi per il personale dell'Acquirente.

Tutti i pallet devono trovarsi in uno stato fisico e batteriologico buono e sono esenti da qualsiasi tipo di contaminazione.

Qualsiasi danno incorso prima della ricezione della merce sul luogo di consegna e dovuto a un imballaggio inadeguato, sarà imputato al Venditore.

Articolo 5 – Accettazione della consegna

La presa in consegna della merce da parte dell'Acquirente sul luogo di consegna implica solo la ricezione fisica, ma non fa in nessun modo riferimento all'accettazione della merce.

Le consegne vengono considerate accettate solo dopo essere state ispezionate e approvate dal personale competente dell'Acquirente.

Un eventuale pagamento intermedio non potrà essere considerato come un'accettazione.

Articolo 6 – Vizi

6.1. L'Acquirente si riserva il diritto di formulare eventuali reclami dovuti a vizi apparenti fino a due settimane successive alla data di consegna, condizione che il Venditore accetta.

6.2. Eventuali reclami dovuti a vizi occulti possono essere formulati dall'Acquirente fino a tre settimane successive alla scoperta del vizio occulto.

6.3. In virtù del diritto comune e per legge, il Venditore è in ogni caso responsabile per i vizi apparenti e occulti, comprese le violazioni dei diritti di proprietà, industriali e/o intellettuali, in relazione alla merce venduta.

6.4. Il Venditore manleva l'Acquirente da qualsiasi rivendicazione da parte di terzi in relazione alla merce venduta.

6.5. In caso di eventuali reclami, l'Acquirente è autorizzato a sospendere il pagamento delle fatture insolute relative alla merce difettosa.

Articolo 7 – Inadempienza del Venditore

In caso di mancato adempimento del Venditore ai propri obblighi, l'Acquirente potrà scegliere se pretendere l'esecuzione forzata della vendita da parte del Venditore o considerare di diritto la vendita risolta, parzialmente o completamente, (ad es. in caso di consegne consecutive) e pretendere da parte del Venditore un risarcimento previsto per legge.

A tal riguardo è sufficiente che l'Acquirente notifichi al Venditore la propria volontà, mediante costituzione in mora spedita a mezzo di posta raccomandata.

La risoluzione dell'accordo di fornitura (in caso di consegne consecutive) avrà luogo di diritto e senza previa costituzione in mora o intervento giudiziario, otto (8) giorni feriali dopo la notifica della costituzione in mora per posta raccomandata.

L'Acquirente si riserva il diritto, al fine di evitare e/o limitare un eventuale danno, di affidare l'esecuzione in natura del contratto a una terza parte a spese del Venditore, a condizione che quest'ultimo sia stato precedentemente costituito in mora e sia stato informato del costo di detta esecuzione da parte di terzi.

Inoltre, l'Acquirente, in caso di inadempimento o di adempimento difettoso (vizio occulto), avrà il diritto di sospendere, interamente o parzialmente, l'ulteriore esecuzione del contratto in questione.

Articolo 8 – Riservatezza

Tutte le informazioni scambiate tra l'Acquirente e il Venditore devono essere trattate in maniera confidenziale e non possono essere divulgate a terzi.

Articolo 9 – Pagamento

9.1. Le fatture dell'Acquirente devono essere conformi alle condizioni di fatturazione per i fornitori del Gruppo Vandemoortele, disponibili sul sito web www.vandemoortele.com. Le fatture devono essere inviate dal Venditore in copia unica all'attenzione del servizio contabilità dell'Acquirente, a meno che non sia stato diversamente convenuto. La fattura deve contenere tutte le indicazioni richieste dall'Acquirente, nonché tutte le menzioni richieste per legge.

In assenza delle indicazioni di cui nell'art. 9.1 (inclusi, ma non limitati a, il numero di articolo SAP, il numero di buono d'ordine, il codice del lotto, ecc.), l'Acquirente avrà il diritto di sospendere il pagamento della fattura e di rinviarla al Venditore per la rettifica.

9.2. Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il pagamento delle fatture ha luogo entro un termine di 60 giorni di calendario dalla data di ricezione della fattura.

Salvo diversa disposizione imperativa applicabile, un ritardo nel pagamento può solo comportare l'addebito di interessi convenzionali e/o di un risarcimento convenzionale, a condizione che il Venditore abbia formalmente costituito in mora l'Acquirente, tramite lettera per mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, il Venditore ha pieno diritto di pretendere gli interessi legali a partire dalla data di ricezione della costituzione in mora da parte dell'Acquirente fino alla data di pagamento.

Articolo 10 – Assicurazioni

La merce viene assicurata dal Venditore contro perdita, furto, rottura, danno e tutti gli altri rischi, durante l'intero tragitto dal luogo di spedizione (fabbrica del Venditore) fino al luogo di consegna concordato dall'Acquirente.

Articolo 11 – Forza maggiore

Non è possibile invocare la responsabilità dell'Acquirente, in caso la mancata ottemperanza ai propri obblighi sia attribuibile a cause di forza maggiore, quali ad esempio guerra, disordini, sciopero generale o parziale, serrata generale o parziale, malattie contagiose, incidenti in corso di produzione, incendio, rottura di macchinari, fallimento dei Venditori, mancanza di materie prime, ecc. Il Venditore non potrà fare appello alla Forza maggiore come base legale per pretendere la risoluzione del contratto o un eventuale risarcimento.

Articolo 12 – Diritto applicabile e tribunale competente

Eventuali controversie tra il Venditore e l'Acquirente, che non potranno essere risolte per via amichevole, saranno di competenza esclusiva dei tribunali competenti della giurisdizione in cui si trova la sede sociale dell'Acquirente.

Le presenti CGA sono disciplinate esclusivamente dal diritto applicabile del luogo in cui si trova la sede sociale dell'Acquirente, ad esclusione della Convenzione di Vienna del 1980 (CISG).

Articolo 13 – Disposizioni varie

L'eventuale nullità di una o più disposizioni delle presenti condizioni non pregiudica l'applicabilità di tutte le altre clausole.

Articolo 14 – Trasferimento e subappalto

Il Venditore non potrà trasferire il contratto o l'esecuzione dello stesso né interamente né parzialmente e non potrà concederlo in subappalto né interamente né parzialmente, salvo previa autorizzazione scritta dell'Acquirente

*ITALIA: Art. 9.2. Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il pagamento delle fatture dovrà avere luogo entro un termine di 60 giorni di calendario dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo gli obblighi di cui all'art.62, c.1, del D.L. 24.01.2012 n.1, convertito con modificazioni della legge 24.03.2012 n. 27.